

Allegato B al Regolamento di Istituto
Approvato dal C.I. con Del. N. 77 del 05.10.17

 VIC884007	<p>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI MAROSTICA <i>Via N. Dalle Laste, 2 – 36063 Marostica (VI)</i> <i>Tel. 042472096 Fax 042472015</i> www.icmarostica.gov.it</p>	<p>comprensivomarostica@gmail.com</p>
<p>e-mail vic884007@istruzione.it</p>		

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il RD n. 1297 del 26 aprile 1928;

VISTO l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;

VISTO il DPR n. 275 del 1999;

VISTO la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",

VISTO la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008 la legge 30.10.2008, n. 169

VISTO la legge 241/90 e successive modificazioni

il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera N. 5 del 04/09/2017

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

a) Premessa

Si ritiene utile sottolineare che per la scuola primaria manca un chiaro riferimento normativo come per la scuola secondaria. In linea generale si assume che le infrazioni da parte degli alunni della scuola primaria siano sanzionate prioritariamente con l'ammonizione orale, la comunicazione sul registro elettronico e scritta alla famiglia con eventuale convocazione della stessa. Solo in casi eccezionali connotati da gravità si prenderà in considerazione la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica secondo le modalità descritte per la scuola secondaria.

Come da nota ministeriale 31 luglio 2008, la sanzione dovrà specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

In nome dell'autonomia scolastica si stabilisce che le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Naturalmente si presterà dovuta attenzione a non fare riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta adoperare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto della normativa vigente. Inoltre, al fine di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad altra scuola, si presterà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente per il quale è iniziato il procedimento disciplinare. Va sottolineato, inoltre, ai sensi della Nota Ministeriale, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Il Regolamento di disciplina, qualora fosse disatteso, e i provvedimenti che ne conseguono hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità. Le sanzioni sono temporanee, tempestive e proporzionate alla gravità dell'infrazione, finalizzate per quanto possibile al ripristino di corretti rapporti fra le persone e alla riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. Lo studente non viene mai sottoposto a sanzione disciplinare senza essere invitato ad esporre le proprie ragioni e non è mai sanzionato per aver espresso liberamente osservazioni anche critiche, non lesive dell'altrui personalità.

b) Responsabilità

La responsabilità disciplinare è personale, non sono quindi consentite né sanzioni collettive, né provvedimenti "a campione".

Nessuna infrazione disciplinare connessa con il comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

c) Indicazioni generali

Nella valutazione del gesto e delle sanzioni si terrà sempre in considerazione:

1. la situazione dell'alunno, con riferimento a circostanze attenuanti (limiti o difficoltà personali, abitudini pregresse, provocazioni subite, contesti facilitanti l'infrazione, la non completa intenzionalità dei danni provocati);
2. il fatto che la mancanza si verifichi una sola volta o sia ripetuta, e anche in questo ultimo caso valutando se sia in atto da parte del ragazzo un processo di miglioramento del suo comportamento;

3. l'atteggiamento più o meno leale da parte dello studente nel riconoscere la sua mancanza e la buona volontà dimostrata nel rimediare alle conseguenze provocate.

Quando le mancanze sono rilevate da persone diverse dagli insegnanti di classe, esse provvedono ad informarne il professore coordinatore, che si farà carico se necessario di completare ed integrare il provvedimento disciplinare. Nel caso di sospensione, prima dell'attuazione del provvedimento ci si assicura che i genitori siano venuti effettivamente e formalmente a conoscenza delle motivazioni e delle decisioni del Consiglio di classe.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche,

emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

E'coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 2 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **mancanze lievi**:

- a. presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c. non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione d) non fare i compiti assegnati per casa;
- d. provocare verbalmente i compagni.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a. utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- b. sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola;
- c. non rispettare il cibo durante la refezione;
- d. non osservare le prescrizioni degli insegnanti; mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni, anche al di fuori dell'orario e dell'ambiente scolastico e anche tramite web, sms e altri mezzi della moderna comunicazione di massa;
- e. assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti, anche al di fuori dell'orario e dell'ambiente scolastico e anche tramite web, sms e altri mezzi della moderna comunicazione di massa;
- f. assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni
- g. reiterare un comportamento scorretto;
- h. accedere senza permesso alle pertinenze scolastiche;
- i. tornare a casa da soli, senza il permesso del Dirigente scolastico (in linea generale, non sarà concesso ad alcuno il ritorno autonomo a casa. Qualora tutti i tentativi di riconsegna alla famiglia o ad un incaricato dovessero fallire, il minore sarà consegnato alle Forze dell'Ordine).

3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- b. compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;
- c. insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- d. sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle;
- e. compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni;
- f. provocare lesioni ai compagni e al personale;
- g. non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, manomettere gli estintori, etc.);
- h. compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;

- i. raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.

Art. 3 - VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le mancanze previste nell'art. 2.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto.

Il rimprovero scritto viene riportato nel registro di classe e ne vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, sul quaderno o sul libretto personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo la terza ammonizione, lo scolaro che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui all'art. 2.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata registro di classe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.

La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 2.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.

Nel caso di mancanze di cui all'art. 2.1. ripetute e di mancanze di cui all'art. 2.2., il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

3. La reiterazione delle mancanze gravi, di cui alla lettera g) dell'art. 2.2. e le mancanze gravissime previste dall'art. 2.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti punti 1. e 2. possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (cfr. appendice). Nel caso di sanzioni comportanti

l'allontanamento dalle lezioni, previste al precedente punto 3., i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.

Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 2.1 e 2.2, lettere a), b), c), d), e), f), sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere commitate dal Consiglio di Interclasse, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo scolaro ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

b. la rimessione degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse Il Consiglio di Interclasse viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio.

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Art. 6 - I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 7 - La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni potrà essere assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da insegnanti della scuola o dai collaboratori scolastici o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Art. 8 - Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.

Art. 9 - Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 10 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse che ha emesso il provvedimento che si pronuncia in merito al reclamo. Il Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio.

In alternativa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni.

Art. 11 – Pubblicità

Il presente regolamento viene affisso all'Albo della scuola in via permanente e sul sito della Scuola.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

<i>Tipo di mancanza</i>	<i>Provvedimento adottato</i>	<i>Organo irrogatore</i>
Disturba in classe sé, i compagni, il lavoro (va in giro, parla, urla, canta ecc)	Commentare un testo dove la regola sia contemplata Assegnazione del lavoro non fatto per casa	
Non rispetta le cose altrui	Commentare un testo dove la regola sia contemplata Sostituire l'oggetto altrui danneggiato	
Provoca i compagni	Commentare un testo dove la regola sia contemplata Aiutare i compagni Espletare servizi	
Sporca o danneggia le proprie cose, suppellettili, arredi e cose altrui	Commentare un testo dove la regola sia contemplata Sostituire gli oggetti danneggiati; Pulire dove sporcato; riordinare dove messo a soqquadro con sorveglianza di personale ausiliario Comunicazione alla famiglia	
		Insegnante che rileva la mancanza Èquipe pedagogica

Non fa i compiti a casa	Assegnare il lavoro non fatto durante i momenti di riposo a scuola Comunicazione alla famiglia	
Insulta, umilia i compagni	Scuse pubbliche Prestare aiuto ad altri compagni Espletare servizi Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc. Ammonizione orale Comunicazione alla famiglia	
Non osserva le prescrizioni degli insegnanti	Scuse pubbliche all'insegnante Espletare servizi Sanzioni riflessive: lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc. Comunicazione alla famiglia	
Assume talvolta comportamenti aggressivi verso i compagni	Scuse pubbliche all'insegnante Espletare servizi Sanzioni riflessive: lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc. Comunicazione alla famiglia	
Assume un atteggiamento arrogante e di insubordinazione con gli adulti	Scuse pubbliche all'insegnante Espletare servizi utili Sanzioni riflessive: lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc. Comunicazione alla famiglia	

<p>Assume atteggiamenti di prepotenza, arroganza e di vessazione verso i compagni</p>	<p>Scuse pubbliche</p> <p>Prestare aiuto ai compagni</p> <p>Espletare servizi di pubblica utilità</p> <p>Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.</p> <p>Ammonizione scritta</p> <p>Comunicazione alla famiglia</p>	
<p>Danneggia e/o distrugge cose della scuola, del giardino</p>	<p>Comunicazione alla famiglia</p> <p>Scuse pubbliche</p> <p>Sostituire le cose danneggiate</p> <p>Ammonizione scritta</p> <p>Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.</p>	